

[Atto Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepte](#)[PERMALINK](#)

LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

Disciplina delle locazioni di immobili urbani. (GU Serie Generale n.211 del 29-07-1978)

--
23
24
25
26

Capo II
LOCAZIONE DI IMMOBILI
URBANI ADIBITI AD USO
DIVERSO DA QUELLO DI
ABITAZIONE

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
--

Art. 32.

(Aggiornamento del canone)

Per i primi tre anni dall'inizio della locazione il canone misure contrattualmente stabilite non puo' essere aggiornata eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.

Le parti possono convenire che dall'inizio del quarto a canone sia aggiornato con riferimento alle variazioni verificate nel biennio precedente e cosi' successivamente con periodi invariabilita' non inferiori al biennio.

Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei consumi per le famiglie di operai e impiegati.



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.